

**Il modello operativo**



**Fondazione  
Esodo**

## Indice

# IL MODELLO OPERATIVO

<b>1. Il Progetto Esodo</b>	4
L'ispirazione del nome	5
Il contesto nel 2010	6
Gli obiettivi	7
I dati dei primi 10 anni di attività	8
Gli enti della rete Esodo	9
<b>2. Fondazione Esodo</b>	10
L'atto costitutivo	10
Gli organi statutari	12
Il coordinamento delle azioni	13
<b>3. Organizzazione delle azioni educative</b>	14
I cardini	14
I destinatari	15
<b>Gli interventi dentro e fuori dal carcere</b>	16
Ambito della formazione	17
Ambito dell'inserimento lavorativo	19
Ambito dell'inclusione sociale e abitativa	21
Le prassi operative della presa in carico	24
Fonti di finanziamento pubblico e privato	26
<b>4. Territori ed enti aderenti</b>	27
<b>5. Legislazione di riferimento</b>	32
<b>6. Glossario e concetti chiave</b>	38

## Il progetto **ESODO**

**“Progetto Esodo, percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone detenute, ex detenute e in esecuzione penale esterna”** è il programma di interventi per la reinclusione sociale e lavorativa delle persone in esecuzione penale che nel 2011 fu pensato nei territori di Verona, Vicenza e Belluno. Il progetto fu redatto e avviato con il finanziamento di Fondazione Cariverona, il coordinamento delle Caritas Diocesane, e la collaborazione con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di Verona (competente anche per Vicenza) e di Venezia (competente anche per Belluno) e il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Verona. Fin dall'inizio fu costituita una rete di enti del terzo settore per l'attuazione degli interventi a favore delle persone in esecuzione penale in carcere, fuori dal carcere e a fine pena. Nel 2016 la rete ha assunto forma giuridica, mediante la costituzione della Fondazione di Partecipazione Esodo Onlus da parte delle Diocesi di Verona, Vicenza e Belluno-Feltre. Attualmente partecipano a Fondazione Esodo, in qualità di fondatori, anche le Diocesi di Venezia e Vittorio Veneto e, in qualità di aderenti, 23 enti del terzo settore presenti in quei territori e attivi nell'ambito giustizia.



## L'ispirazione del nome

L'iniziativa ha preso il nome di “Progetto Esodo” perché si è voluto simbolicamente rifarsi alla narrazione dell'omonimo libro biblico. In esso, infatti, viene raccontata la vicenda del popolo ebraico che, partendo da un gratuito intervento di liberazione, intraprende un impegnativo percorso di “attraversamento del deserto” necessario per far maturare in ciascuno dei suoi componenti l'effettiva conquista della propria libertà e dignità personale. Una libertà e una dignità che può essere definitivamente recuperata, riconosciuta e apprezzata nella sua singolarità solo quando viene ad essere vissuta anche nella collettività comunitaria alla quale tutti siamo chiamati ad appartenere e partecipare.

Nella vicenda personale e comunitaria del popolo ebraico dell'Esodo, come nel caso delle persone in esecuzione penale, il tema della libertà è certamente centrale e ha essenzialmente due livelli di lettura.

Da un lato riguarda e rimanda all'insieme dei vincoli e condizioni personali di povertà materiale, educativa e morale, talvolta ulteriormente aggravati da varie situazioni di dipendenza, che ormai si saldano anche con l'insieme delle limitazioni esteriori determinate essenzialmente dalle restrizioni di movimento dovute alla pena detentiva.

Da un altro lato va inteso, invece, riguardo all'insieme dei vincoli e dei condizionamenti interiori che tentano nuovamente la volontà di perseguire obiettivi di autorealizzazione personale senza rispettare le regole che tessono la trama connettiva della società.

Sono l'insieme di questi vincoli e limitazioni esteriori e interiori che rendono in vario modo esigente, faticoso e impegnativo il percorso “nel deserto” che conduce verso la riconquista piena e responsabile della propria identità e libertà personale.

Progetto Esodo è, dunque, pensato e offerto perché un percorso di questo tipo non può essere intrapreso da soli, ma richiede la presenza di altre persone che talvolta guidano e altre volte affiancano e accompagnano supportando, anche materialmente, chi decide di intraprendere il cammino. La libertà da raggiungere, infatti, è quella vera, profonda e duratura, che può concretizzarsi solo se si comprende come sia strettamente legata alle relazioni interpersonali vissute nella quotidianità che, a loro volta, richiedono il rispetto delle norme esplicite e implicite che promuovono e consentono, ma anche vincolano e regolano tra loro le persone e il loro reciproco rapportarsi.

## IL CONTESTO NEL 2010

Il percorso che ha portato all'ideazione del Progetto Esodo prende avvio da un tema fondamentale: il reinserimento sociale delle persone condannate è una sfida concreta di ogni società. Già gli antichi si interrogavano sulle modalità di intervento con chi infrangeva la legge e, con il suo comportamento deviante, metteva in discussione la stabilità delle relazioni sociali. Tali riflessioni, susseguitesì nei secoli e ancora in evoluzione, trovano nella Costituzione della Repubblica Italiana un'indicazione precisa all'art. 27: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Nei territori di Verona, Vicenza e Belluno gli enti che si occupavano delle persone detenute erano vari, ma spesso agivano singolarmente in base ai propri progetti, con la conseguenza che le azioni risultavano frammentate rispetto alle esigenze reali del beneficiario. Si sentiva il bisogno di un luogo e un'organizzazione che permettesse un coordinamento tra gli enti coinvolti, la sinergia delle risorse a disposizione, l'idonea successione degli interventi secondo un progetto personale del beneficiario.

Si avviò, così, il confronto tra enti Diocesani, Istituzionali e del Terzo Settore, con la consapevolezza che si sarebbe potuto fare molto di più rafforzando la collaborazione e individuando insieme gli interventi e le priorità. Gli ambiti su cui si focalizzò l'attenzione per orientare le azioni risultarono quelli legati al reinserimento sociale e lavorativo, orientando quindi il confronto sui temi della formazione professionalizzante, dell'inserimento lavorativo, dell'accoglienza residenziale e del sostegno educativo-psicologico. Inoltre, nelle esperienze esistenti diffuse sul territorio risultava frequente il tema del pregiudizio e dello stigma nei confronti del mondo del carcere e dei detenuti, motivo per cui si ritenne opportuno porre attenzione anche alle azioni di sensibilizzazione della società su questi temi.

## GLI OBIETTIVI

**Progetto Esodo è stato avviato nel 2011 per perseguire i seguenti obiettivi:**


- tramite la costituzione di tavoli di coordinamento, tessere una rete tra gli enti del terzo settore operanti nell'ambito giustizia e disposti ad operare per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale;
- avviare un coordinamento continuativo nel tempo con le Istituzioni della Giustizia per individuare assieme interventi e priorità in vista di un continuo adeguamento delle azioni alle esigenze e al contesto sociale e normativo;
- costruire prassi operative condivise tra gli enti partecipanti al progetto al fine di sorreggere le collaborazioni e sostenere lo sviluppo di capacità di intervento sempre più efficaci;
- pensare uno stile operativo condiviso che ponga la persona beneficiaria al centro degli interventi progettati;
- progettare interventi personalizzati che prevedano percorsi coordinati tra i vari ambiti di intervento, in modo da favorire il più possibile l'autonomia di vita e il reinserimento sociale dei beneficiari;
- promuovere azioni di sensibilizzazione della società sui temi della giustizia e del reinserimento degli autori di reato;
- costituire un ente Istituzionale rappresentativo della rete di partner;
- facilitare la ricerca di risorse al fine di sostenere azioni del progetto.

# I DATI DEI PRIMI 10 ANNI DI ATTIVITÀ


Al fine di restituire la dimensione delle attività di Progetto Esodo, vengono proposti alcuni dati relativi alle attività svolte negli anni dal 2011 al 2020.

Sommando le persone raggiunte ogni anno, il numero di complessivo destinatari di interventi di inclusione sociale e lavorativa è di **3.550** persone. Tuttavia, dal momento che alcune persone hanno beneficiato di interventi per più anni consecutivi, il numero di singole persone raggiunte da Esodo è di **2.254**. Di queste, **195 (9%) sono donne** e **2.059 (91%) sono uomini**. La provenienza delle persone raggiunte si divide in questo modo: **italiani 962 (47%)**, stranieri provenienti da Paesi dell'**Unione Europea 657 (32%)** e stranieri provenienti da Paesi **extra Unione Europea 440 (21%)**. L'età media delle persone raggiunte è di circa 40 anni sia per i maschi sia per le femmine.

## SINGOLE PERSONE RAGGIUNTE



## PROVENIENZA DELLE PERSONE RAGGIUNTE



Per quanto riguarda le attività, poco meno della metà delle persone (**1.103**) ha avuto una presa in carico con una durata uguale o inferiore ad 1 anno, mentre le altre sono state seguite con azioni per più anni.

Le azioni di accoglienza residenziale in totale sono state **965** per un ammontare di **132.421** giornate di presenza nelle residenzialità. Ne hanno beneficiato **430** persone singole, pertanto la presenza media di ogni persona è stata di **308** giorni.

I percorsi di formazione professionalizzante sono stati complessivamente **2.223** ed hanno coinvolto **1.008** persone singole. **218** di queste hanno effettuato successivamente anche un percorso di inserimento lavorativo. Al termine del percorso **60** persone avevano un contratto di lavoro.

I percorsi di inserimento lavorativo sono stati complessivamente **1.774** ed hanno coinvolto complessivamente **1.003** persone. **245** persone al termine del percorso di inserimento lavorativo avevano ottenuto almeno **1** contratto di lavoro.

# GLI ENTI DELLA RETE ESODO

La rete degli enti di terzo settore che nel tempo sono entrati in relazione con Progetto Esodo è ampia e va oltre i soggetti che si sono attivati per promuovere direttamente le azioni. Per questo è utile distinguere gli enti in due livelli. Nel primo livello si trovano gli enti che hanno formalizzato un rapporto con la Fondazione Esodo ottenendo lo status di "ente partecipante aderente". Ne possono far parte generalmente persone giuridiche ed Enti di Terzo Settore che fanno richiesta di adesione. Entrando nella rete a questo livello, gli enti hanno la responsabilità di organizzare e gestire le attività che vengono concordate e generalmente si tratta di associazioni o cooperative sociali che dimostrano di avere particolari competenze in uno degli ambiti di Esodo e che già collaborano con le Istituzioni della Giustizia o con le Caritas Diocesane.

Nel secondo livello della rete ci sono gli enti che contribuiscono ai percorsi di inserimento

sociale e lavorativo collaborando con il primo livello della rete. Ne possono far parte tutti gli enti, pubblici o privati, che collaborano nei percorsi di reinserimento sociale. Il legame che si sviluppa a questo livello non presuppone adesioni formali, ma si sviluppa con uno o più enti della rete di primo livello o con la stessa Fondazione Esodo. Tipicamente si tratta di aziende e cooperative che ospitano i percorsi di inserimento lavorativo, i servizi di alcuni enti pubblici, come ad esempio i servizi sociali dei Comuni, oppure le aziende che conferiscono commesse di lavoro alle cooperative in carcere. Entrano in questa rete di relazioni anche le singole persone che offrono il loro tempo e il loro supporto come volontari e semplici cittadini appartenenti alla comunità di riferimento di un servizio Esodo.

# FONDAZIONE ESODO

le Pubbliche Amministrazioni per implementare le attività di inclusione nell'ambito del progetto. È stato possibile sviluppare attività sempre più efficaci, ampliare i territori di intervento, costituire un interlocutore stabile delle Pubbliche Amministrazioni e intercettare risorse per sostenere le attività.

## L'ATTO COSTITUTIVO

Nel 2016, trascorsi cinque anni dall'avvio dell'esperienza di Progetto Esodo, si sentì l'esigenza di dare forma istituzionale alla collaborazione sviluppata nel tempo tra gli enti di terzo settore operativi nelle attività. Le Diocesi di Verona, Vicenza e Belluno-Feltre hanno assunto il ruolo di enti fondatori, e hanno costituito una Fondazione di Partecipazione. Il modello giuridico scelto ha permesso di creare livelli diversi di coinvolgimento degli Enti che a vario titolo partecipano alle attività, assicurando forme di partecipazione e adesione.

Il nuovo ente, chiamato Fondazione Esodo, ha personalità giuridica civilmente riconosciuta, è iscritto al registro della Prefettura di Vicenza e ha acquisito la qualifica di ONLUS. Inoltre, si è dotato di una propria Carta Etica.

In questi anni Fondazione Esodo ha permesso agli enti coinvolti di riconoscersi all'interno di politiche comuni per coordinare in maniera efficace ed efficiente azioni e progetti sui diversi territori: la collaborazione si è espressa su più livelli, sul piano progettuale e sul confronto valoriale e ideale e ha permesso di esprimere una rappresentanza unitaria sui tavoli istituzionali e nei rapporti con le istituzioni afferenti al mondo della giustizia, della cittadinanza e del lavoro. Questo ha reso possibile sviluppare iniziative nuove nei diversi territori e interloquire con



## GLI ORGANI STATUTARI

### Lo Statuto di Fondazione Esodo prevede tre tipologie di soggetti partecipanti:

- i Fondatori Promotori: le tre Diocesi fondatrici di Vicenza, Verona e Belluno-Feltre;
- i Partecipanti Fondatori: altre Diocesi che desiderano partecipare ad Esodo ed avviare le attività della Fondazione nei loro territori;
- i Partecipanti Aderenti: le persone giuridiche e gli Enti del Terzo Settore che realizzano interventi a favore dei beneficiari.

Tali soggetti partecipano alla vita della Fondazione mediante i tavoli e i coordinamenti attivati a vario livello.

### La Fondazione Esodo è governata dai seguenti organi statutari:

- il Consiglio Generale, attualmente composto dai direttori delle Caritas fondatrici;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato di Coordinamento interprovinciale, composto dai coordinatori provinciali;
- l'organo di controllo e Revisione dei Conti.

## IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI

In ogni territorio viene nominato un coordinatore provinciale, che mantiene i rapporti locali con la direzione del carcere, la direzione Uepe, l'Ufficio di Sorveglianza, il Garante delle Persone Private della Libertà Personale, il cappellano del carcere. Inoltre, cura le relazioni tra gli enti partecipanti e, relativamente al progetto annuale, monitora lo stato di avanzamento delle attività, predisponde la relazione finale, stimola la lettura di nuovi bisogni e l'ideazione di eventuali nuove azioni.

### Data la complessità della rete su cui si basano le azioni di Esodo, l'attività di coordinamento viene sviluppata su tre livelli e si concretizza in "tavoli di lavoro" che periodicamente riuniscono i soggetti interessati:

- **Tavolo Interistituzionale:** si riunisce almeno una volta l'anno, ed è composto dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, il Tribunale di Sorveglianza, i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, il delegato dei cappellani delle carceri, rappresentanti degli enti finanziatori, il Consiglio generale della Fondazione Esodo e il Comitato interprovinciale. Il Tavolo così costituito favorisce il confronto di obiettivi, politiche comuni, strategie di intervento, confronto di buone prassi.
- **Tavolo interprovinciale:** costituisce l'incontro di tutti gli enti partecipanti alla fondazione Esodo, assieme ai coordinatori provinciali, e può svolgersi su temi generali o su temi afferenti agli ambiti principali di intervento, ossia la formazione professionalizzante, l'inserimento lavorativo, l'inclusione sociale, la sensibilizzazione.
- **Tavolo provinciale:** costituisce l'incontro degli enti partecipanti di un determinato territorio, convocato dal coordinatore provinciale. Ha l'obiettivo di programmare e verificare le attività da promuovere in ciascun territorio individuando priorità e strategie. Mira a coinvolgere gli enti del territorio attorno ai progetti personalizzati che si deciderà di attivare.

Con questa organizzazione, Fondazione Esodo riesce ad esercitare le funzioni di progettazione degli interventi anche in relazione alle diverse fonti di finanziamento che di volta in volta sono disponibili, di coordinamento delle attività progettate, il mantenimento di un dialogo costante con le Istituzioni e un'attività di ricerca fondi in base alle specificità degli interventi da attuare.

# ORGANIZZAZIONE DELLE AZIONI EDUCATIVE

Negli anni l'organizzazione delle attività e le prassi operative di Progetto Esodo hanno raggiunto una stabilità di fondo in relazione al funzionamento delle attività e dei risultati ottenuti, che ora può essere identificata come un vero e proprio "modello" operativo con specifiche caratteristiche.

## I CARDINI

### I cardini su cui si fonda il modello sono essenzialmente tre:

- **la rete:** costituita dalle Caritas Diocesane, dagli enti del terzo settore partecipanti alla Fondazione e dalle Istituzioni della Giustizia, è sostenuta dalla funzione di coordinamento;
- **l'accompagnamento delle persone:** stare al loro fianco in modo concreto durante l'esecuzione penale e nel primo periodo dopo il fine pena, con particolare attenzione al momento d'uscita dal carcere, che è la fase più delicata in termini di recidiva;
- **agire con le persone:** condividere assieme ai beneficiari proposte di attività, obiettivi e tempi in modo da lasciare loro lo spazio di decidere se aderire o meno. In questo modo si cerca di favorire un maggior coinvolgimento nel percorso intrapreso e di stimolare un senso di responsabilità più pieno.

## I DESTINATARI

**Tra le persone che si trovano ad affrontare problemi legati a procedimenti penali, Esodo ha orientato le proprie azioni su un target specifico che ha le seguenti caratteristiche:**

- persone adulte che possiedono capacità psicofisiche atte a percorsi di vita autonoma e al mondo del lavoro;
- persone che sono in una delle seguenti condizioni giuridiche: detenuto, ex detenuto (in libertà da non più di 6 mesi); in esecuzione penale esterna (affidamento in prova al servizio sociale; detenzione domiciliare; semilibertà; esecuzione presso il domicilio); in misura di sicurezza non detentiva. Occasionalmente sono prese in considerazione anche persone in procedimento di messa alla prova e persone che non hanno ancora una sentenza definitiva.

Viene data particolare attenzione a chi è privo di risorse abitative proprie o familiari e precario nei mezzi economici, che sono anche elementi necessari per accedere alle misure alternative alla detenzione in carcere.

Sono, invece, considerati elementi che non rendono possibile la presa in carico le condizioni di salute che richiedono necessariamente l'intervento assistenziale e clinico di servizi specialistici, come nei casi di tossicodipendenza attiva e conclamate patologie di salute mentale.

Per quanto riguarda i cittadini di Paesi diversi dall'Italia, viene prestata particolare attenzione alla presenza dei requisiti per rimanere sul territorio nazionale con regolare permesso di soggiorno. La mancanza di documenti o permesso di soggiorno non consente di continuare ad accompagnare le persone dopo il fine pena.

In presenza di persone che hanno commesso reati particolari contro la persona, viene valutata con attenzione l'accoglienza nelle residenzialità, contesto in cui le relazioni tra le persone del nucleo abitativo sono intense.



# GLI INTERVENTI DENTRO E FUORI DAL CARCERE

I percorsi di inclusione sociale e lavorativa di Esodo sono progettati per accompagnare la persona detenuta verso la liberazione, iniziando l'affiancamento alcuni mesi prima del fine pena e mantenendo la presa in carico nei mesi successivi. I primi mesi dopo la liberazione sono il periodo più delicato ai fini del reinserimento sociale per vari motivi: la riacquisizione della piena libertà genera nelle persone desideri, attese, aspettative, timori; affrontare la società dopo una pena può significare scontrarsi con lo stigma, il rifiuto e l'esclusione. Se affrontati in solitudine, questi sentimenti ed esperienze possono rappresentare una serie di ostacoli insormontabili per raggiungere una quotidianità lontana da comportamenti illeciti. Le aree di intervento riguardano l'ambito

della formazione professionalizzante, dell'inserimento lavorativo, dell'inclusione sociale che comprende l'accoglienza residenziale e il sostegno educativo-psicologico.

Tali interventi vengono offerti sia durante l'esecuzione pena, interna o esterna al carcere, sia dopo il fine pena nel limite dei sei mesi successivi alla scarcerazione. Chi è sottoposto a pene restrittive della libertà può vivere situazioni differenti e l'idea di accompagnamento verso il fine pena va adattata alla condizione giuridica specifica e personalizzata in base alle caratteristiche del beneficiario. Per questo gli interventi possono essere attuati sia dentro sia fuori dal carcere e possono comprendere tutti gli ambiti citati oppure solo uno.

## In generale, gli obiettivi dei percorsi personalizzati di Esodo sono molteplici:

- offrire l'opportunità di acquisire competenze utili per un'autonomia di vita nel rispetto delle regole;
- ridurre il senso di solitudine e l'esclusione di chi termina di scontare una pena;
- far vivere esperienze che permettano di conoscere modi diversi di affrontare i problemi quotidiani e di stare in relazione con le altre persone;
- supportare e stimolare una progettualità di vita basata sui valori più profondi della persona.

## Ambito della formazione

La formazione professionalizzante è una delle attività previste dall'Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975 e successive modifiche e integrazioni) per il trattamento dei detenuti all'articolo 15 e l'istruzione in generale viene espressamente favorita nell'articolo 19, dove si fa particolare riferimento a corsi di addestramento professionale. Nei percorsi di Esodo essa si articola in corsi all'interno del carcere che hanno primariamente la finalità di far acquisire competenze professionali propedeutiche all'inserimento lavorativo, secondariamente le lezioni diventano l'occasione per conoscere i detenuti e poter formulare così successive ipotesi di intervento.

La definizione degli indirizzi formativi avviene annualmente nel dialogo con la direzione del carcere tenendo conto sia del mercato del lavoro esterno, sia della tipologia di detenuti. Si tiene in considerazione anche l'opportunità che le competenze acquisite siano immediatamente spendibili nelle attività lavorative presso l'Amministrazione Penitenziaria o presso cooperative e imprese che gestiscono produzioni in carcere.

Vengono attivate proposte di attività formative anche fuori dal carcere, che raramente assumono la forma del corso d'aula, attraverso l'utilizzo di voucher formativi che permettono di acquistare interventi formativi mirati per le singole persone.

Tra i contenuti formativi programmati con continuità ci sono i corsi obbligatori per legge relativi alla sicurezza negli ambienti di lavoro e per la corretta manipolazione di cibi e bevande.



## Gli strumenti utilizzati nell'ambito Formativo di Esodo sono:

- **formazione d'aula e on the job dentro e fuori dal carcere:**  
Si tratta di corsi appositamente organizzati di circa 100/150h rivolti a gruppi di 8-10 persone, che mirano a far acquisire competenze professionali spendibili fin da subito. Per tale motivo gli insegnamenti pratici avvengono in situazioni reali (on the job) e le lezioni teoriche sono minime. Nei corsi d'aula è sempre previsto un modulo di insegnamento sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro;
- **voucher formativi extra murari**  
Si tratta di quote a disposizione degli enti che si occupano di inserimento lavorativo finalizzate alla copertura dei costi di formazione utili ad aumentare l'indice di occupabilità di chi viene accompagnato nel mondo del lavoro. Il voucher può essere speso per l'acquisto di corsi già programmati degli enti di formazione.

L'attivazione dei corsi di formazione in Esodo viene effettuata da enti iscritti all'elenco regionale degli Organismi di Formazione Accreditati, i quali devono avvalersi di personale docente selezionato. Per seguire adeguatamente l'avvio e lo svolgimento dei corsi si individua un referente per ogni corso di formazione con il compito di raccordare puntualmente le attività formative con le specificità imposte dalla condizione di privazione della libertà.

<sup>1</sup> Per la Regione del Veneto il riferimento legislativo è la Legge Regionale n°19 del 09.08.2002 e la Delibera della Giunta Regionale n° 2120 del 30.12.2015.

## Ambito dell'inserimento lavorativo

La Costituzione fonda la Repubblica Italiana sul lavoro e l'Ordinamento Penitenziario, all'articolo 15, lo pone tra i principali elementi del trattamento. Gli articoli dell'Ordinamento Penitenziario specifici sul tema del lavoro retribuito sono tre (artt. 20, 20-bis, 21) e mirano a favorire la partecipazione dei detenuti e degli internati alle attività lavorative in carcere e, quando ci sono le condizioni idonee, anche all'esterno del carcere. Viene anche esplicitata la possibilità che vi siano imprese e cooperative esterne che, dopo aver stipulato specifiche convenzioni con l'Amministrazione Penitenziaria, sviluppano attività lavorative interne al carcere. Il lavoro rappresenta un fattore fondamentale di reinserimento e di dignità sociale, con esso si favorisce la crescita umana e il recupero dello status di cittadino attivo.

Esodo ha colto l'importanza data dall'Ordinamento Penitenziario proponendo esperienze di inserimento lavorativo di diversa intensità e complessità con l'obiettivo di creare opportunità di lavoro e occupazione sia a persone detenute e internate, sia a persone che possono beneficiare di misure alternative alla detenzione in carcere, modulando gli interventi sulle reali capacità e potenzialità della persona. Ciò significa dare impulso a due azioni differenti, ma complementari: lo sviluppo di siti produttivi interni al carcere e la ricerca di imprese disposte ad accogliere i lavoratori fuori dal carcere. In tal senso sono da considerare come incentivo gli sgravi fiscali e contributivi previsti dalla Legge 381 del 8 novembre 1991 e la Legge 193 del 22 giugno 2000 che consentono di ridurre il costo del lavoro.



## Gli strumenti utilizzati nell'ambito dell'Inserimento Lavorativo di Esodo sono:

### a. Colloqui di orientamento e ricerca lavoro:

Sono incontri con gli operatori del mercato al lavoro (OML) finalizzati a far emergere competenze, abilità e propensioni al fine di orientare e sostenere le persone alla ricerca di occupazione nel mondo del lavoro. Nei colloqui viene redatto il curriculum vitae e l'esito può essere l'attivazione di un tirocinio formativo oppure di un'assunzione diretta.

### b. Attività occupazionale in laboratori protetti

Inserimento in attività occupazionali semplici organizzate presso cooperative sociali con l'obiettivo di un percorso propedeutico all'inserimento lavorativo di persone non ancora pronte ad affrontare situazioni e ritmi di produzione in contesti non protetti. L'impiego massimo è di 18h/sett. senza finalità produttiva e con interventi di educatori finalizzati ad aumentare le competenze trasversali delle persone coinvolte. Il riferimento normativo è il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali, art. 2 lettera C. La formalizzazione dell'inserimento avviene tramite progetto educativo della durata non superiore a 9 mesi e in cui si prevede copertura assicurativa INAIL e un contributo economico al beneficiario a titolo di incentivo educativo.

### c. Tirocinio di inserimento lavorativo

Percorso di formazione al lavoro attivato da enti accreditati ai servizi per il lavoro che prevede l'inserimento presso un ente ospitante che può essere una cooperativa sociale, un'azienda profit o un ente pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia<sup>2</sup>. Al fine di avere un parametro comune per i vari territori e le diverse modalità di attuazione dei percorsi di tirocinio, è stato elaborato il concetto di "dote individuale" che consiste in una somma di denaro destinata al percorso di ciascun beneficiario. La dote è comprensiva dei costi di borsa lavoro destinata al tirocinante (l'importo orario di riferimento è quello indicato dalla normativa), dei costi di tutoraggio da parte dell'ente che attiva il percorso, dei costi assicurativi e amministrativi. Tale dote individuale viene tradotta in un progetto personalizzato in cui viene definito l'impegno lavorativo settimanale e la durata del periodo di tirocinio. Il tirocinio può concludersi con un contratto di assunzione oppure rimanere un'esperienza formativa che può essere inserita nel curriculum.

### d. Contratti di lavoro

L'attività di orientamento e i tirocini possono creare l'occasione di trovare un posto di lavoro. Gli operatori del mercato del lavoro accompagnano le persone anche in questa fase di avvio della nuova esperienza lavorativa, fornendo supporto al lavoratore e consulenza all'azienda che intende assumere.

Gli enti che operano in questo ambito di intervento sono iscritti all'Elenco Regionale degli Operatori Accreditati ai Servizi per il Lavoro<sup>3</sup> e si avvalgono di operatori del mercato del lavoro.

<sup>2</sup> Per la Regione del Veneto il riferimento è la DGR 1816 del 7 novembre del 2017 che aggiorna e integra la precedente normativa.

<sup>3</sup> Per la Regione del Veneto il riferimento legislativo è la Legge Regionale n°3 del 13.03.2009 e la successiva Delibera della Giunta Regionale n°2238/2011.

## Ambito dell'inclusione sociale e abitativa

Uno dei requisiti essenziali per ottenere le misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis e 47-ter dell'Ordinamento Penitenziario, ossia l'affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare, è l'indicazione di un domicilio idoneo presso cui risiedere nel periodo di esecuzione della pena. L'assenza di disponibilità di questo requisito impedisce di accedere al beneficio di scontare fuori dal carcere una parte della pena, anche se l'interessato è in possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi.

Considerato che l'esecuzione penale esterna al carcere è condizione maggiormente favorevole ai percorsi di reinserimento sociale, un elemento portante del "modello Esodo" è l'accoglienza residenziale fuori dal carcere a cui si uniscono il sostegno educativo e psicologico. Sono queste le azioni dell'ambito di intervento dell'inclusione sociale che si pongono l'obiettivo sia di favorire l'esecuzione penale esterna, sia di non lasciare sola ed

emarginata la persona quando termina di scontare la pena. Per tali scopi sono state predisposte accoglienze residenziali che possono ospitare, per un periodo limitato, le persone detenute che uscendo dal carcere in misura alternativa o per fine pena, non dispongono di abitazioni proprie e non riescono a provvedere autonomamente ad una sistemazione.

All'accoglienza abitativa si affiancano anche azioni di accompagnamento educativo e sostegno educativo e psicologico finalizzati a sostenere la persona nel delicato passaggio dal "dentro" al "fuori".

Al fine di evitare il ritorno a comportamenti devianti, è fondamentale che la persona che esce dal carcere possa trovare una base materiale per soddisfare bisogni primari e spazi di riflessione interiore su cui fondare il proprio percorso di vita dopo la pena, in un clima relazionale di supporto personale e di invito alla responsabilità personale.

## Gli strumenti utilizzati nell'ambito delle attività di Inclusione Sociale sono:

### a. Sostegno educativo e psicologico

Si tratta di colloqui individuali e di incontri di gruppo finalizzati a:

- supporto motivazionale di adesione all'offerta trattamentale;
- promozione dello sviluppo di abilità comunicative e relazionali;
- accompagnamento della persona detenuta dalla carcerazione alla detenzione esterna/libertà,
- promozione e supporto dell'elaborazione di una propria idea di vita sostenibile all'esterno;
- promozione di comportamenti responsabili e dell'adesione alle regole di vita sociale;
- supporto individuale ai familiari.

Viene stabilito un numero di incontri di gruppo e di colloqui individuali e l'attività viene affidata a enti in grado di occuparsi con professionalità della relazione di aiuto. In particolare per le attività di gruppo, è preferibile sviluppare sinergie con gli operatori dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. In alcuni casi l'attività può essere costruita e condotta da un operatore Esodo e da un operatore Uepe.

### b. Accoglienza abitativa

Accoglienza in appartamenti gestiti da enti partecipanti aderenti a Fondazione Esodo.

L'obiettivo dell'accoglienza è duplice:

1. fornire ospitalità residenziale alle persone in percorso Esodo che non hanno la disponibilità di altro domicilio per la misura alternativa o a fine pena;
2. accompagnare sul piano educativo il percorso di reinclusione delle persone in carico.

Per questo motivo le accoglienze sono così organizzate:

- appartamenti da 3-8 persone;
- gli appartamenti rispettano le normative vigenti in termini di abitabilità e di destinazione all'accoglienza di persone in situazione di disagio sociale<sup>4</sup>;
- l'appartamento deve essere noto all'Ufficio di Sorveglianza competente e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente;

- non è prevista attività di sorveglianza continuativa nelle 24h;
- l'accoglienza non prevede contribuzione da parte delle persone accolte per quanto riguarda le spese essenziali di vitto e alloggi ed è richiesta la loro partecipazione alle attività di gestione degli spazi e della vita quotidiana.

Sul piano dell'accompagnamento educativo, è prevista la presenza di personale educativo in unità di tempo variabile in base alla capienza delle accoglienze e alle necessità educative. È prevista la collaborazione con personale volontario al fine di ampliare la rete di relazionali delle persone accolte. Altre indicazioni di carattere educativo:

- all'ingresso viene fatto sottoscrivere il regolamento dell'accoglienza;
- dopo un primo periodo di ambientamento viene concordato con la persona un progetto educativo personalizzato al fine di stabilire degli obiettivi e di promuovere un atteggiamento attivo e propositivo;
- il periodo di accoglienza è limitato nel tempo indicativamente nella misura di 6 mesi eventualmente prorogabile per altri 6 mesi. In ogni caso viene prestata attenzione al tempo residuo della pena;
- l'onere del rispetto delle prescrizioni contenute nelle ordinanze di misura alternativa è in capo alla singola persona destinataria del provvedimento, tuttavia se il personale e i volontari vengono a conoscenza di infrazioni o di un comportamento non adeguato, sono tenuti a segnalarlo all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Le persone in percorso giudiziario che necessitano di accoglienza residenziale possono avere caratteristiche personali che determinano un livello maggiore o minore di autonomia nella quotidianità. Per questo sono stati strutturati due diversi livelli di accoglienza, a cui corrispondono quote giornaliere diverse che si differenziano principalmente per il livello di presenza del personale educativo:

- accoglienza "intensiva", a maggior presenza e presidio di operatori, può coincidere con il primo periodo di residenzialità;
- accoglienza "leggera", a minor presenza di operatori, dedicata alle fasi finali di residenzialità o per le persone che dimostrano da subito maggiore autonomia.

Per gli enti che avviano accoglienze residenziali si richiede una pregressa esperienza educativa nella gestione di servizi in ambito giustizia o in ambito grave emarginazione adulta.

<sup>4</sup>Per la Regione del Veneto il riferimento è alla Delibera della Giunta Regionale n° 84 del 16.01.2007, con specifico riferimento all'allegato B al paragrafo dell'unità di offerta "struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale".

# LE PRASSI OPERATIVE DELLA PRESA INCARICO

L'attivazione di un intervento di Esodo segue una prassi operativa che si è sviluppata negli anni, frutto del dialogo costante con gli operatori delle istituzioni della giustizia. Ogni ambito di intervento (formazione, lavoro,

inclusione sociale) ha delle caratteristiche specifiche, tuttavia è possibile delineare un iter di intervento di base comune a tutte le azioni previste in Esodo.


**La segnalazione:** in genere sono i funzionari giuridico pedagogici dell'Équipe Trattamento del carcere o i funzionari di servizio sociale dell'Uepe che segnalano al coordinamento provinciale Esodo le persone candidate a una presa in carico. La segnalazione avviene attraverso una comunicazione scritta in cui vengono indicate alcune informazioni identificative della persona in oggetto. Alla segnalazione segue un primo contatto degli operatori Esodo con chi ha effettuato la segnalazione per un approfondimento delle informazioni. La segnalazione può arrivare al coordinamento anche da altre fonti (volontari, garante, cappellano del carcere...) e gli operatori Esodo, prima di procedere con eventuali colloqui conoscitivi, condividono la segnalazione con il funzionario di riferimento.

**La conoscenza della persona:** gli operatori Esodo dell'ambito per cui è stata fatta la segnalazione effettuano uno o più colloqui conoscitivi con la persona segnalata. I colloqui, in genere, avvengono in carcere o all'Uepe e hanno la finalità di una conoscenza reciproca e di condividere alcuni elementi di un possibile progetto di reinclusione sociale. Durante i colloqui si cerca di cogliere la motivazione e il livello di adesione alla proposta. In questa fase possono essere usati anche i permessi premio per iniziare a conoscere le persone detenute in un contesto esterno al carcere.

**La disponibilità:** è essenzialmente un atto formale con cui l'ente partecipante aderente di Esodo che interverrà dichiara la propria disponibilità alla presa in carico. È una formalità che esprime l'impegno dell'ente sia nei confronti della persona segnalata, sia nei confronti dell'Ufficio di Sorveglianza e sostanzialmente dà avvio al percorso. L'ente che valuta la presa in carico attraverso i colloqui ha sempre la possibilità di negare la propria disponibilità dandone motivazione alla persona interessata e all'operatore segnalante.

**Avvio del percorso:** in genere, con la concessione della misura alternativa oppure con la concessione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio di Sorveglianza o del Direttore del Carcere, prende avvio il percorso per il quale è stata fatta la segnalazione. Durante il percorso gli operatori Esodo mantengono il contatto con gli educatori del carcere o con gli assistenti sociali per aggiornare sull'andamento del percorso, per supportare assieme il cammino della persona segnalata e per valutare eventuali altre azioni da proporre.

**Chiusura del percorso:** il termine del percorso avviene con il raggiungimento di alcuni obiettivi prefissati. Nel caso in cui, durante il percorso la persona abbia manifestato bisogni particolari, prima del termine gli operatori cercano di coinvolgere i servizi specifici per una presa in carico specialistica. Non sempre la fine del percorso coincide con il fine pena. I casi in cui il percorso finisce prima del fine pena possono essere essenzialmente tre: abbandono del progetto da parte dell'interessato; raggiungimento degli obiettivi in anticipo sui tempi della pena; vengono meno i presupposti per proseguire nel percorso a causa del comportamento negativo dell'interessato. In quest'ultima ipotesi, può accadere che ciò significhi anche il rientro in carcere per terminare di scontare la pena.



## FONTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO

Per realizzare e rendere efficace un'iniziativa come quella sviluppata dal Progetto Esodo, la complessità relazionale fiduciaria necessaria esige di poter distendersi con continuità su un arco temporale pluriennale. Per questo anche la possibilità di assicurarne una sostenibilità finanziaria ed economica adeguata finisce per rappresentare un importante elemento per consentire una serena realizzazione del progetto stesso.

Purtroppo, ad oggi, non sono ancora previsti ordinariamente finanziamenti pubblici o privati finalizzati a sostenere iniziative come quelle di Esodo. Si tratta, infatti, di un'iniziativa che si può ancora considerare come innovativa nel suo genere e che, come detto, è sorta e si è sviluppata soprattutto grazie ad un apporto contributivo continuativo offerto dalla Fondazione Cariverona con la compartecipazione di alcune Caritas Diocesane.

In questi ultimi anni l'efficacia dell'azione di Esodo è stata sostenuta anche con l'intervento di alcune Regioni che, in accordo con Cassa delle Ammende, hanno promosso progetti con bandi specifici per interventi in ambito inclusione sociale, lavoro e formazione.

La necessità di ampliare e concertare dunque un'azione di stimolo, ricerca e raccolta di fondi presso enti pubblici e privati, in sinergia con l'impegno delle Caritas Diocesane, al fine di promuovere e sostenere iniziative come quella di Esodo, dovrebbe essere riconosciuta e percorsa da tutti in considerazione del notevole vantaggio, sia sociale sia economico, che ne deriva per l'intera collettività.

Ultimamente anche il mondo imprenditoriale, che talvolta si trova in difficoltà nella ricerca di manodopera da impiegare in alcuni particolari settori, si è spesso dichiarato disponibile a sostenere simili iniziative.

Da parte sua, Fondazione Esodo è impegnata anche nel coordinare un'organizzazione amministrativa capace di rendere possibile una rendicontazione puntuale e trasparente nei confronti della pluralità degli enti e dei soggetti che vengono coinvolti nello svolgimento della sua attività, anche per quanto riguarda la pluralità e la tipologia dei suoi finanziatori.

## TERRITORI ED ENTI ADERENTI

In questa sezione vengono riportati gli enti attualmente aderenti a Fondazione Esodo che sviluppano interventi nei vari territori, con una rappresentazione territoriale e per ambito.

## RAPPRESENTAZIONE NEI TERRITORI DELLE 5 DIOCESI



## DIOCESI DI VERONA

- Cooperativa Sociale Servizi e Accoglienza "Il Samaritano" Onlus
- Cooperativa Sociale Milonga
- Centro Paritetico Ente Scuola Edile Cpt
- Cooperativa Reverse
- Cooperativa Sociale Quid
- Sol.Co Verona Società Cooperativa Sociale Consortile
- Cooperativa Energie Sociali
- Asfe Società Consortile Senza Scopo Di Lucro
- Ass. Società di S.Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Di Verona
- Associazione La Fraternità

## DIOCESI DI VICENZA

- Associazione Diakonia Onlus
- Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria
- Mventicinque Società Cooperativa Sociale
- Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile
- Associazione Nova Terra Aps
- Engim Veneto
- Cooperativa Nova

## DIOCESI DI VENEZIA

- Rio Terà dei Pensieri Società Cooperativa Sociale

## DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE

- Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus (Ce.I.S.)
- Dumia Cooperativa Sociale
- Società Nuova Cooperativa Sociale
- Sviluppo & Lavoro Scs Onlus

## DIOCESI DI VITTORIO VENETO

- Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus

# ELENCO DEGLI ENTI ADERENTI SUDDIVISO PER AMBITO DI INTERVENTO

## Ambito della Formazione

- Centro Paritetico Ente Scuola Edile Cpt, Verona
- Asfe Società Consortile Senza Scopo Di Lucro, Verona
- Engim Veneto, Vicenza

## Ambito dell'inserimento lavorativo

- Cooperativa Reverse, Verona
- Cooperativa Sociale Quid, Verona
- Mventicinque Società Cooperativa Sociale, Vicenza
- Sviluppo & Lavoro Scs Onlus, Belluno
- Sol.Co Verona Società Cooperativa Sociale Consortile, Verona
- Cooperativa Energie Sociali, Verona
- Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile, Vicenza
- Associazione Nova Terra Aps, Vicenza
- Cooperativa Nova, Vicenza
- Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus (Ce.I.S.), Belluno
- Associazione Diakonia Onlus, Vicenza
- Dumia Cooperativa Sociale, Belluno
- Società Nuova Cooperativa Sociale, Belluno

## Ambito dell'inclusione sociale e abitativa

- Cooperativa Sociale Servizi e Accoglienza "Il Samaritano" Onlus, Verona
- Cooperativa Sociale Milonga, Verona
- Associazione Diakonia Onlus, Vicenza
- Suore Orsoline Del Sacro Cuore Di Maria, Vicenza
- Centro Italiano Di Solidarietà Di Belluno Onlus (Ce.I.S.), Belluno
- Dumia Cooperativa Sociale, Belluno
- Società Nuova Cooperativa Sociale, Belluno
- Ass. Società di S.Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Di Verona, Verona
- Associazione La Fraternità, Verona
- Rio Terà dei Pensieri Società Cooperativa Sociale, Venezia
- Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, Vittorio Veneto
- Associazione Nova Terra Aps, Vicenza



## **LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

A supporto della comprensione di alcuni elementi del modello, vengono riportate di seguito i principali articoli di legge che intervengono sul tema dell'esecuzione penale. È un elenco costruito essenzialmente pensando alle leggi che si intercettano quando ci si occupa di accompagnare le persone condannate nel percorso di reinserimento. Per ogni testo citato viene fornita una breve descrizione del contenuto e, talvolta, qualche breve commento in relazione alle attività di Esodo. Si invita ad approfondire questi contenuti con i testi legislativi completi ed eventualmente con il commento di esperti giuristi.

In riferimento al tema dell'esecuzione penale e della reinclusione sociale e lavorativa delle persone condannate, la Costituzione Italiana rappresenta un punto di riferimento con particolare attenzione ai seguenti articoli:

**Art. 3** Richiama l'eguaglianza delle persone davanti alla legge e invita la Repubblica a rimuovere ciò che impedisce ai cittadini l'esercizio della libertà e il pieno sviluppo della persona umana.

**Art. 13** Afferma il principio di inviolabilità della libertà personale e stabilisce i limiti in cui essa può essere limitata dall'autorità di pubblica sicurezza e dall'autorità giudiziaria.

**Art. 27** Afferma che la responsabilità penale è personale, ma anche che l'imputato è da considerare colpevole solo dopo la condanna definitiva. Nel comma successivo viene indicato che l'obiettivo delle pene è la rieducazione del condannato, e che non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

### **Legge 26 luglio 1975 n°354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà" e successive modifiche e integrazioni.**

Questa è la legge che, nel 1975, ha riformato l'insieme delle norme relative all'organizzazione e funzionamento del sistema penitenziario e all'esecuzione penale. È attualmente in vigore, ma negli anni è stata aggiornata e rivista in più occasioni.

È la normativa di riferimento per tutti coloro che, appartenenti a istituzioni pubbliche o private, si occupano di esecuzione penale perché indica nel dettaglio come funziona l'esecuzione penale dentro e fuori dal carcere con le misure alternative alla detenzione.

**Nello specifico delle attività di reinclusione sociale e lavorativa, si pone l'attenzione sui seguenti articoli.**

#### **Art. 1 – Trattamento e rieducazione**

Riprende i principi dell'art. 27 della Costituzione. Specifica che il trattamento penitenziario deve essere imparziale e favorire autonomia, responsabilità, socializzazione e integrazione delle persone. Inoltre, riconosce l'importanza dei contatti con l'ambiente esterno al carcere ai fini del reinserimento sociale.

#### **Art. 4-bis - Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.**

Stabilisce che i detenuti e internati condannati per i reati specificati nello stesso articolo, possano accedere al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione solo a determinate condizioni, come ad esempio aver collaborato con la giustizia. Ciò significa che alcuni detenuti non possono accedere ai benefici di legge per il tipo di reato per cui sono stati condannati.

### **Art. 13 Individualizzazione del trattamento**

Afferma che il trattamento penitenziario deve rispondere alle caratteristiche della personalità di ciascun individuo, per cui riprende il principio dell'individualizzazione degli interventi. Per rilevare queste specificità viene effettuata l'osservazione scientifica della personalità, dalla quale poi si parte per proporre all'interessato un idoneo programma di attività trattamentali.

Durante l'osservazione viene offerta l'opportunità di riflettere sul proprio comportamento in relazione al reato e sulle conseguenze che ha prodotto, in particolare per la vittima, e a possibili azioni di riparazione.

Da qui iniziano a delinearsi le possibili attività in cui è possibile coinvolgere la persona detenuta e a quali benefici di legge può accedere.

### **Art. 15 - Elementi del trattamento**

Stabilisce quali sono gli elementi principali del trattamento per i condannati: istruzione, formazione professionale, lavoro, progetti di pubblica utilità, religione, attività culturali, ricreative e sportive. Queste attività costituiscono l'ambito di azione possibile per i soggetti esterni che intendono collaborare con il carcere. Anche il lavoro viene visto ai fini del trattamento rieducativo. La partecipazione a queste attività è ammessa su richiesta degli interessati se non ci sono disposizioni diverse da parte dell'autorità giudiziaria.

### **Art. 17 - Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa**

Questo articolo afferma che la partecipazione dei soggetti esterni va sollecitata e organizzata, e sono ammessi tutti coloro che possono promuovere i contatti tra il carcere e la società esterna. L'autorizzazione all'ingresso deve essere autorizzata dal magistrato di sorveglianza a seguito del parere favorevole del direttore, a cui poi i soggetti esterni rispondono.

È in base a questo articolo che operatori e volontari possono entrare in carcere per svolgere attività rieducative al suo interno e colloqui con i detenuti finalizzati all'avvio di percorsi di inclusione sociale e lavorativa esterna al carcere stesso.

### **Art. 19 - Istruzione**

Definisce l'importanza dei corsi di formazione, con esplicito riferimento ai corsi di formazione professionale.

### **Art. 20 - Lavoro**

Determina come i soggetti esterni possono occuparsi di formazione professionale e attività lavorative dentro il carcere a beneficio di detenuti e internati. In particolare, si fa riferimento alla possibilità da parte di soggetti pubblici e privati di stipulare convenzioni con l'Amministrazione Penitenziaria per lo sviluppo di attività lavorative.

Definisce, inoltre, come i detenuti sono coinvolti nelle attività lavorative seguendo sia il criterio di equità, sia considerando le competenze professionali di ciascuno.

### **Art. 21 - Lavoro all'esterno**

Disciplina le modalità con cui i detenuti e gli internati possono svolgere attività lavorativa, seguire corsi di formazione professionale e svolgere attività di volontariato all'esterno del carcere. In alcuni casi, i detenuti possono accedere a questo beneficio di legge solo dopo aver scontato un terzo della pena. Per le persone condannate all'ergastolo, l'accesso al lavoro esterno è possibile solo dopo aver scontato almeno dieci anni di reclusione.

Le possibilità offerte da questo articolo consentono un ulteriore passo verso la reinclusione, dal momento che portano il detenuto all'esterno del carcere.

### **Art. 30-ter - Permessi premio**

I permessi premio sono concessi ai condannati che hanno avuto una condotta regolare al fine di curare degli interessi affettivi, culturali o di lavoro fuori dal carcere.

Ai fini delle attività di reinserimento sociale e lavorativo, questo può costituire un passo intermedio prima di coinvolgere il detenuto in attività esterne ai sensi dell'art. 21 o prima di accedere alle misure alternative alla detenzione in carcere.

### **Art. 47 - Affidamento in prova al servizio sociale**

È la misura alternativa alla detenzione con il livello più basso di restrizioni della libertà personale. Questa costituisce un beneficio di legge e non un automatismo, pertanto deve essere richiesto con un'istanza da parte

dell'interessato. L'istanza può essere effettuata con un residuo pena di 3 anni. Se la pena complessiva è entro questo limite e il condannato si trova fuori dal carcere, può effettuare l'istanza per l'avvio della misura senza dover entrare in carcere. Questa misura consiste nell'esecuzione penale all'esterno del carcere a seguito di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, che determina anche le prescrizioni a cui il condannato si deve attenere durante il periodo di affidamento. Le prescrizioni riguardano il domicilio in cui dimora, la libertà di movimento nel territorio e negli orari, eventuali divieti specifici per evitare situazioni che possono portare a nuovi reati, e il lavoro. Nelle prescrizioni viene anche indicato come il condannato può adoperarsi in favore delle vittime del reato, che tipicamente consiste in attività di volontariato. Durante il periodo di affidamento, il condannato viene seguito dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per controllare l'andamento della misura e aiutare il condannato a superare gli ostacoli che può incontrare durante la misura. La misura può essere revocata se il comportamento non rispetta la legge o le prescrizioni, con conseguente ingresso in carcere. L'esito positivo della misura determina l'estinzione della pena.

#### **Art. 47-ter - Detenzione domiciliare**

È la misura alternativa che consente di scontare la pena nella propria abitazione o in altro domicilio idoneo, con limitate possibilità di movimento in termini di orari e di territorio. Può essere concessa con un limite di pena residua inferiore a 4 anni solo ad alcune categorie di persone: donne in gravidanza o madri con figli conviventi di età inferiore ai 10 anni, padri di figli conviventi di età inferiore ai 10 se la madre non può occuparsene; persone di età superiore ai 60 se parzialmente inabile; persone di età inferiore ai 21 anni; persone con gravi problemi di salute. Può essere concessa con un limite di pena residua inferiore a 2 anni se non ci sono i presupposti per la misura dell'affidamento in prova (es. assenza del lavoro). La misura può essere revocata se il comportamento non rispetta la legge o le prescrizioni, con conseguente ingresso in carcere.

#### **Art. 48 - Regime di semilibertà**

Consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per attività lavorative o in ogni caso utili ai fini del reinserimento sociale. Negli articoli successivi viene definito che l'accesso a questo regime, generalmente, può avvenire se il condannato ha scontato almeno metà della pena, fatte salve diverse indicazioni per i casi specificati come ad esempio per i condannati all'ergastolo che devono aver scontato almeno 20 anni di pena.

#### **Art. 54 - Liberazione anticipata**

La persona che sta scontando una pena, dentro o fuori dal carcere, e con il suo comportamento dà prova di partecipazione all'opera di rieducazione, viene concessa una detrazione di 45 giorni di pena per ogni semestre già scontato.

Questo articolo è importante sia perché determina una possibile motivazione di adesione alle proposte per le persone condannate, sia perché consente di abbreviare il periodo di pena da scontare

#### **Legge del 22 giugno 2000 n°193 "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti".**

Questa legge ha l'obiettivo di incentivare il lavoro per i detenuti e gli internati concedendo sgravi contributivi alle cooperative che li assumono dentro o fuori dal carcere e alle imprese che sviluppano attività lavorative all'interno del carcere assumendo persone detenute. L'assunzione deve essere per un periodo superiore a 30 giorni e avere un corrispettivo trattamento economico in linea con i contratti collettivi nazionali. Gli sgravi possono essere ottenuti anche quando i detenuti hanno terminato di scontare la pena se il rapporto di lavoro è iniziato dentro al carcere e rimane in capo allo stesso datore di lavoro. Gli sgravi contributivi possono arrivare ad un massimo di 520€ per ogni lavoratore detenuto. Per ottenere gli sgravi è necessario che l'impresa o la cooperativa stipuli una convenzione con l'Amministrazione Penitenziaria e ne faccia richiesta annualmente in base alle previsioni di assunzione dell'anno successivo alla richiesta.

#### **Legge 26 novembre 2010, n°199 "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi".**

Prevede la possibilità di scontare presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, la pena detentiva, o parte residua di una pena, inferiore a diciotto mesi. Viene disposta dal magistrato di Sorveglianza ai condannati che ne fanno richiesta indicando un luogo idoneo dove scontare la pena e se non viene ravvisato il pericolo di fuga o di commissione di altri reati. Tale possibilità non è concessa ad alcune tipologie di condannati, come per esempio chi è condannato per i delitti indicati dall'articolo 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975) e chi è dichiarato "delinquente abituale, professionale o per tendenza" (Art. 102, 105, 108 c.p.). Non si tratta di una misura alternativa alla detenzione, ma consente ugualmente a chi ne beneficia di terminare di scontare fuori gli ultimi mesi della pena. In genere, rispetto a una misura alternativa, l'iter di concessione è più breve e le restrizioni di movimento sono maggiori.

# GLOSSARIO ED ELEMENTI CHIAVE SULL'ESECUZIONE PENALE

Di seguito viene fornito un elenco dei termini e dei concetti, con relativa spiegazione, che tipicamente si incontrano nel percorso di accompagnamento delle persone condannate. Ci sembra utile proporlo a corredo del modello per agevolarne la comprensione.

**ABITUALITÀ:** secondo gli artt. 102 e 103 c.p. è la dichiarazione secondo cui il giudice, valutando la ripetizione di reati di una certa gravità da parte della stessa persona, ritiene quella persona dedita al delitto.

**AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI:** è la misura alternativa alla detenzione in carcere con le più ampie potenzialità di risocializzazione perché prevede l'espiazione della pena in un regime di libertà assistita e controllata dai servizi sociali dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Prevista dall'art. 47 o.p., consiste nello scontare la pena fuori dal carcere presso un domicilio idoneo dal quale il condannato si può muovere con ampi margini di tempo e spazio, e nel tenere un rapporto di collaborazione con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna con il quale elabora un programma di trattamento individuale, al quale dovrà attenersi per dare prova di aver superato le condizioni che hanno condotto al reato. L'assistente sociale dell'Uepe ha il compito di controllare la condotta del soggetto rispetto al programma e alle prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza e di aiutarlo a superare la difficoltà del reinserimento sociale. La misura viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza, se sono soddisfatti determinati requisiti soggettivi ed oggettivi, con apposita ordinanza contenente le prescrizioni che l'affidato deve osservare per dare dimostrazione di aver

superato la prova. Oltre all'affidamento in prova ordinario, sono previsti: affidamento in prova in casi particolari per tossicodipendenti e alcolodipendenti (art. 94 T.U. 309/1990); affidamento in prova speciale per soggetti affetti da Aids o da grave deficienza immunitaria. L'esito positivo della prova consente di estinguere il reato. L'esito negativo della prova pone il condannato nella posizione di dover scontare la pena in carcere.

**APPELLANTE:** persona condannata in primo grado che ha fatto ricorso all'istituto giuridico dell'appello ed è in attesa di giudizio di secondo grado. Se sussistono motivi per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva, l'appellante potrebbe rimanere in carcere o agli arresti domiciliari fino al momento della nuova sentenza.

**ARRESTATI DOMICILIARI:** misura cautelare coercitiva che limita la libertà di movimento imponendo al destinatario di rimanere presso il proprio domicilio o un altro luogo di cura o assistenza senza mai uscire. L'autorità di pubblica sicurezza è tenuta a sorvegliare la persona agli arresti domiciliari con sopralluoghi presso il domicilio. In caso di condanna a pena detentiva, il periodo trascorso in questa restrizione viene considerato come pena già scontata (c.d. presofferto).

**CASA CIRCONDARIALE:** carcere presente in ogni città in cui è presente un tribunale. Possono esservi ristrette persone indagate o imputate in attesa di giudizio e persone condannate in via definitiva che stanno scontando una pena (o residuo pena) inferiore a 5 anni.

**CASA DI RECLUSIONE:** carcere che ospita persone condannate in via definitiva con pena da scontare superiore a 5 anni.

**CASA DI LAVORO E COLONIE AGRICOLE:** sono istituti che ospitano persone con misure di sicurezza restrittive perché giudicate socialmente pericolose.

**CONDANNATO:** l'imputato che ha ricevuto una sentenza di condanna passata in giudicato (definitiva). Si considerano condannati coloro che stanno scontando la pena in carcere e coloro per i quali sia stata disposta una misura alternativa alla detenzione, nonché quelli sottoposti a una sanzione sostitutiva.

**DETENUTO:** persona che, in seguito alla commissione di un reato e alla successiva condanna, è obbligata a scontare la relativa pena della privazione della libertà in un carcere.

**DETEZIONE DOMICILIARE:** è una delle misure alternative alla detenzione in carcere (art. 47 o.p.). Prevede l'esecuzione della pena presso il proprio domicilio o in altro luogo privato di dimora o, in alternativa, luogo di cura e assistenza. Viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi,

e con l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nell'ordinanza di concessione della misura. Si distingue in detenzione domiciliare: ordinaria; speciale (madri con figli minori di 10 anni); per soggetto affetti da Aids o grave deficienza immunitaria; per pene non superiori ai 18 mesi (L. 199/2010 e DL 146/2013)

**ÉQUIPE DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO:** ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 230/2000 è un gruppo formato da Direttore dell'Istituto Penitenziario o dal sostituto, dal funzionario giuridico pedagogico, dall'assistente sociale UEPE incaricato del caso, dall'esperto psicologo e dall'ispettore comandante. Si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità di ciascun detenuto definitivo e internato. Contiene anche una proposta di programma trattamentale che dovrà essere sottoposta ed approvata dal magistrato di sorveglianza. L'equipe si riunisce periodicamente anche per verificare l'andamento del trattamento.

**FUNZIONARIO DI SERVIZIO SOCIALE:** assistente sociale che lavora presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

**FUNZIONARIO GIURIDICO PEDAGOGICO:** educatore che opera in carcere nell'area educativa e del trattamento dei detenuti.

**GIUDICE (ORDINARIO):** titolare del potere decisionale e garante della legalità e ritualità del procedimento giuridico. È soggetto indipendente e imparziale. I giudici penali sono di 3 gradi: I grado, Tribunale, Corte d'Assise, Giudice di pace e Tribunale per i minorenni; II grado, Corte d'appello, Corte d'assise d'appello; III grado, Corte di cassazione.

**GRUPPO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO (GOT):** è una riunione di équipe allargata ad altre persone che entrano in contatto con il detenuto e che possono contribuire all'osservazione e al percorso di trattamento. Il gruppo viene coordinato dal funzionario giuridico pedagogico e ne possono far parte tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (personale di polizia penitenziaria, insegnanti, volontari, ecc.). Questo gruppo viene definito nella Circolare del 9 ottobre del 2003 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

**INDAGATO:** persona sottoposta ad indagine a seguito del verificarsi di un reato al fine di accertarne un eventuale coinvolgimento. Il nominativo della persona viene iscritto nell'apposito registro e per questo riceve avviso di garanzia dal Pubblico Ministero.

**IMPUTATO:** soggetto accusato di un reato nell'ambito del processo penale. È innocente fino a che non verrà emessa sentenza di condanna definitiva.

**INTERNATO:** persona che, a seguito di un provvedimento giudiziario, viene trattenuta

in strutture apposite (Casa di lavoro, Rems...) per un periodo determinato (di regola prorogabile o rinnovabile) a titolo di misura di sicurezza, in quanto giudizialmente ritenuto pericoloso per la società.

**LIBERAZIONE ANTICIPATA:** è un beneficio di legge che consiste in una riduzione della pena, accorciando così il periodo totale di detenzione. Secondo l'art. 54 o.p. consiste in una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Viene concessa al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Di fatto, non viene concessa solo se ci sono stati rapporti disciplinari (per i detenuti) e violazioni delle prescrizioni (per chi è in misura alternativa). Viene concessa dal Magistrato di Sorveglianza su richiesta dell'interessato.

**MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA:** è un organo monocratico con competenze relative all'esecuzione della pena. Esplica attività di vigilanza sulle carceri italiane e controlla che l'attuazione del trattamento del condannato e dell'internato risulti conforme ai principi sanciti dalla Costituzione e dall'ordinamento penitenziario, attraverso visite e l'audizione dei detenuti.

**MESSA ALLA PROVA:** istituto giuridico istituito con la L. 67/2014 che si inserisce nelle forme di giustizia di comunità (probation), applicabile per reati di lieve entità. Non è una misura alternativa alla detenzione, né una pena sostitutiva, ma un modo per prendere atto che c'è stato un comportamento illecito e che le conseguenze di questo possono essere risarcite e riparate. È un istituto che può essere applicato su richiesta dell'imputato una sola volta nella vita, e comporta la sospensione del procedimento penale fino alla conclusione dello svolgimento delle attività contenute nel programma stabilito dal giudice. In genere il programma prevede l'affidamento dell'imputato al servizio sociale e la prestazione di lavoro di pubblica utilità, e talvolta il risarcimento dei danni. Se il programma viene portato a buon fine, il reato viene estinto.

**MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE:** sono una modalità di espiazione della pena detentiva con meno restrizioni della libertà personale. Hanno lo scopo di favorire il graduale reinserimento sociale della persona condannata e di realizzare la funzione rieducativa della pena. Sono misure alternative alla detenzione: affidamento in prova ai servizi sociali; detenzione domiciliare; semilibertà.

**MISURE CAUTELARI:** provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi durante il procedimento penale, applicabili alle persone indagate o imputate per i seguenti motivi: pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di reiterazione del reato. Si configurano due tipi di misure cautelari: coercitiva (es. custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, custodia cautelare in istituto di cura, divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto di dimora, obbligo di dimora, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento); interdittiva

(sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, sospensione dall'esercizio della professione o di attività imprenditoriale, sospensione da pubblico ufficio, divieto di contattare la Pubblica Amministrazione).

**MISURE DI SICUREZZA:** sono provvedimenti di restrizione della libertà di movimento adottati per finalità terapeutiche, rieducative e risocializzanti delle persone ritenute socialmente pericolose (art. 199 c.p. e successivi). Possono essere comminate nella sentenza di condanna o al termine della pena. La misura di sicurezza può contenere la finalità di promuovere l'educazione o la cura al fine di ridurre o neutralizzare la pericolosità del soggetto. Si distinguono le seguenti misure: detentive (Rems, casa di lavoro, colonia agricola); non detentive (libertà vigilata, espulsione dello straniero dal territorio, divieto di frequentare luoghi pubblici, divieto di soggiorno in un determinato comune); patrimoniali (confisca del bene, cauzione).

**OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITÀ:** il trattamento rieducativo previsto dall'Ordinamento Penitenziario, si basa sulla procedura di osservazione scientifica della personalità dei detenuti o degli internati per rilevare le caratteristiche della persona e del suo comportamento (art. 13 o.p.). L'osservazione può avvenire tramite acquisizioni documentali (dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali) e tramite lo svolgimento di colloqui con il soggetto sottoposto a osservazione sulla base dei dati acquisiti finalizzati a stimolare il processo di revisione critica del reato. L'attività osservativa iniziale deve concludersi nel termine (ordinatorio) di nove mesi, e culmina con la redazione della relazione di sintesi della personalità.

**PERMESSO PREMIO:** permessi concessi ai condannati che non risultano pericolosi e che hanno tenuto una condotta regolare. Sono permessi di durata non superiore a 15 gg. per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. La durata complessiva non può superare 45gg. in ciascun anno di espiazione. Ci sono limitazioni nella concessione per i detenuti per reati associativi e per reati gravi. Chi è evaso o chi ha avuto revoca della misura alternativa, non può avere permessi per tre anni.

**PROCEDIMENTO PENALE:** è la successione degli atti dell'autorità giudiziaria dall'iscrizione della notizia di reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

**PROCESSO PENALE:** è la fase del procedimento penale che ha inizio a seguito della pronuncia di un decreto di rinvio a giudizio in udienza preliminare, ovvero, nei procedimenti speciali che omettono tale udienza, a seguito della richiesta formulata dal pubblico ministero, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

**PROGRAMMA TRATTAMENTALE:** programma di attività educative finalizzate alla riabilitazione del condannato detenuto. Viene redatto dopo un periodo di osservazione

scientifica della personalità e deve essere approvato dal magistrato di sorveglianza. Può essere periodicamente modificato dall'équipe.

**PERICOLOSITÀ SOCIALE:** secondo l'art. 230 c.p. è socialmente pericolosa la persona che ha già commesso un reato ed è probabile che ne commetta di nuovi.

**REATO:** comportamento umano volontario che si concretizza in un'azione o omissione che ha come conseguenza la lesione a un bene tutelato giuridicamente dal diritto penale e a cui consegue una pena. Si possono distinguere in delitti o contravvenzioni in base al tipo di pena comminata.

**REATO OSTATIVO:** l'articolo 4 bis o.p. elenca una serie di reati per i quali viene limitato l'accesso ai seguenti benefici di legge: lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione. I principali reati in elenco sono: terrorismo, anche internazionale; associazione e delitti di tipo mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù; induzione o sfruttamento della prostituzione minorile; produzione e commercio di materiale pornografico minorile; tratta di persone; violenza sessuale di gruppo; sequestro di persona a scopo di estorsione; immigrazione clandestina; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

**RECIDIVA:** il fatto che il reo dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro (art. 99 c.p.). Per il reato commesso con recidiva è previsto un aumento della pena in quanto tale circostanza evidenzia una possibile tendenza a delinquere. Sono previste tre ipotesi di recidiva: semplice quando dopo una condanna irrevocabile è commesso un altro reato; aggravata quando il nuovo reato è della stessa indole di quello precedente e quando è stato commesso entro 5 anni dalla condanna precedente o se è stato realizzato durante o dopo l'esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena stessa; reiterata quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo.

**RELAZIONE DI SINTESI:** documento redatto dall'équipe al termine del periodo di osservazione scientifica della personalità che racchiude i risultati dell'attività svolta e delinea il programma di trattamento del detenuto.

**REMS:** residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, è una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Ha sostituito gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

**REVISIONE CRITICA DEL REATO:** riflessione da parte del reo sulle sue condotte antiguuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

**REVOCA MISURA ALTERNATIVA:** al condannato che ha ottenuto una misura alternativa alla detenzione e viola le prescrizioni contenute nell'ordinanza di concessione della misura o commette altre violazioni di legge, può essere sospesa e revocata la concessione di misura alternativa. Generalmente, quando vengono accertate violazioni a una o più prescrizioni o leggi in presenza di contenuta gravità del comportamento, il Magistrato di Sorveglianza può adottare un provvedimento di sospensione che prevede il momentaneo rientro in carcere del condannato per il periodo necessario ad accertare l'intenzione di riprendere la misura alternativa con maggior attenzione e impegno. In situazioni di comportamenti gravi, il Magistrato di Sorveglianza può disporre la revoca della misura con conseguente rientro in carcere per espiazione della pena. Nel caso di revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali, il Magistrato di Sorveglianza può ritenere non superato il periodo di prova scontato fuori dal carcere, pertanto può decidere che il tempo trascorso in affidamento vada ricompreso nella pena residua da scontare in carcere. La revoca della misura alternativa non consente di accedere a ulteriori benefici di legge per i successivi tre anni di pena detentiva.

**RIABILITAZIONE:** è un beneficio concesso dal Tribunale (artt. 178 e 179 c.p.) che permette al reo di tornare a godere della posizione giuridica precedente alla commissione del reato. Presuppone che la pena principale sia stata scontata oppure estinta in altro modo e che da allora sia passato un periodo di tempo di almeno 3 anni, ma in alcuni casi anche 10 anni. Con la riabilitazione vengono estinte anche le pene accessorie (es. interdizione da pubblico ufficio...). Viene concessa su richiesta dell'interessato.

**RICORRENTI:** condannati in secondo grado che hanno fatto ricorso al tribunale della Corte di Cassazione e sono in attesa di questo grado di giudizio.

**SEMILIBERTÀ:** è la misura alternativa alla detenzione in carcere (art. 48 o.p.) con maggiori restrizioni della libertà. Consiste nella possibilità per il condannato di uscire dal carcere durante il giorno per lavorare e partecipare ad attività finalizzate al reinserimento, e di ritornarvi per trascorrere la notte, generalmente in una sezione apposita. Viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza su richiesta dell'interessato e in base ad un programma di attività trattamentali di cui è responsabile la direzione del carcere.

**SENTENZA:** provvedimento che contiene la decisione del giudice al termine di un procedimento penale. Deve essere motivata nel dettaglio.

**SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA:** istituto giuridico che prevede, in caso di condanna alla reclusione inferiore ai due anni, la sospensione dell'esecuzione penale per un periodo di uno, tre o cinque anni in base all'età dell'imputato e al tipo di reato. (art. 163 c.p.). La sospensione viene pronunciata direttamente dal giudice al momento della sentenza.

**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA:** è l'organo giudiziario istituito dalla legge sull'ordinamento penitenziario per decidere sulle richieste di pene alternative alla detenzione in carcere presentate da condannati a pene brevi o da detenuti in carcere. Il Tribunale si occupa della concessione e revoca delle misure o pene alternative alla detenzione in carcere (affidamento in prova ordinario e particolare, semilibertà, liberazione anticipata, detenzione domiciliare, liberazione condizionale, differimento della esecuzione delle pene). Decide altresì come giudice d'appello su provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza, in quanto attribuiti alla competenza primaria di quest'ultimo.

**U.E.P.E.:** gli Uffici locali per l'Esecuzione Penale Esterna sono uffici periferici del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità. Sono articolati sul territorio in Uffici Distrettuali e Interdistrettuali. Le principali funzioni di questo ufficio sono quelle relative alla concessione e alla gestione delle misure alternative alla detenzione e alle altre misure di giustizia di comunità (Messa alla Prova e Lavori di Pubblica Utilità) in collaborazione con il Tribunale di Sorveglianza e con il Tribunale Ordinario. Gli interventi dei funzionari di servizio sociale sono tesi a favorire il percorso di recupero e di reinserimento sociale. Inoltre, i funzionari di questo ufficio intervengono anche in carcere partecipando alle riunioni dell'Équipe di Osservazione E Trattamento, apportando il proprio contributo di conoscenze della persona e del suo contesto sociale e familiare.

---

**Fondazione Esodo 2022**

**Curatore:** Alessandro Ongaro

**Elaborazione testi:**

don Gino Zampieri, presidente Fondazione Esodo

don Enrico Pajarin, vicepresidente Fondazione Esodo

Michele Resina, coordinatore provinciale di Esodo Vicenza

Alessandro Ongaro, coordinatore provinciale di Esodo Verona

**Grafica e impaginazione:**

Bericaeditrice srl - Hassel Omnichannel

**Stampa:**

Centrooffset Master srl

**Contatti Fondazione Esodo:**

**sede legale:** Contrà Torretti, 38 – 36100 Vicenza

**sito:** [www.fondazione-esodo.it](http://www.fondazione-esodo.it)



# Contatti

[segreteria@fondazione-esodo.it](mailto:segreteria@fondazione-esodo.it)

[www.fondazione-esodo.it](http://www.fondazione-esodo.it)

**“Sta ad ogni società fare in modo che la pena non comprometta il diritto alla speranza, che siano garantite prospettive di riconciliazione e di reinserimento”.**

Papa Francesco